

*Allegato alla deliberazione
del Consiglio n. 24 del 28/11/2011*

COMUNE DI IGLESIAS

Regolamento

SUL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE



INDICE

CAPO I

ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO E ORGANI DEL QUARTIERE

Articolo 1 - Decentramento comunale.

Articolo 2 - Organi del Comitato di Quartiere.

Articolo 3 - L'assemblea

Articolo 4 - Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere

CAPO II

ELEZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Articolo 5 - Composizione dei Comitati di Quartiere.

Articolo 6 - Durata in carica.

CAPO III

PRIMA SEDUTA DEL COMITATO - CONVALIDA DEGLI ELETTI

Articolo 7 - Prima seduta del Comitato di Quartiere.

Articolo 8 - Convocazione delle sedute del Comitato di Quartiere.

Articolo 9 - Processi verbali.

CAPO IV

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA

Articolo 10 - Cause di cessazione dalla carica di Consigliere del Comitato di Quartiere.

Articolo 11 - Rinnovo parziale del Comitato di Quartiere.

Articolo 12 - Decadenza dalla carica.

CAPO V

IL PRESIDENTE

Articolo 13 - Il Presidente del Comitato di Quartiere.

Articolo 14 - Durata in carica del Presidente.

Articolo 15 - Revoca del Presidente.

Articolo 16 - Funzioni del Presidente dei Comitati di Quartiere.

Articolo 17 - La prima seduta della Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere

Articolo 18 - Il Vice Presidente.

CAPO VI LE ADUNANZE

Articolo 19 - Trattazione degli argomenti - Numero legale.

Articolo 20 - Appello nominale.

Articolo 21 - Diserzione e rinvio delle sedute.

Articolo 22 - Svolgimento delle sedute.

Articolo 23 - La sala delle adunanze.

CAPO VII FUNZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE

Articolo 24 - Funzione propositiva.

Articolo 25 - Funzioni consultive e di partecipazione - Modalità di acquisizione dei pareri obbligatori.

Articolo 26 - Funzioni consultive - Pareri facoltativi.

Articolo 27 - Informazione preventiva.

Articolo 28 - Assistenza tecnica ed amministrativa dell'esercizio delle funzioni consultive.

Articolo 29 - La gestione dei servizi di base.

CAPO VIII INFORMAZIONI E DOCUMENTI - ACCESSO AGLI ATTI D'UFFICIO

Articolo 30 - Documenti e informazioni - Modalità per ottenerli.

CAPO I
ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO E ORGANI DEL QUARTIERE

ARTICOLO 1
(Decentramento Comunale)

1. Il Comune di Iglesias è articolato in Comitati di Quartiere quali organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione come previsto all'art 9 dello Statuto Comunale. I "Comitati di Quartiere" sono organismi senza personalità giuridica, espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere.

2. Il territorio del Comune di Iglesias è ripartito nei seguenti Comitati di Quartiere:
 - Nebida - Masua..... totale residenti 924
 - San Benedetto - Malacalzetta totale residenti 195
 - Bindua - Monte Agruxau - San Giovanni Miniera..... totale residenti 624
 - Corongiu - Tanì - Barega totale residenti 55

3. I confini dei Comitati di Quartiere sono definiti nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, di cui sono parte integrante.

ARTICOLO 2
(Organi del Comitato di Quartiere)

1. Sono organi della Comitato di Quartiere:
 - a) l'assemblea degli abitanti del quartiere;
 - b) il Comitato di Quartiere;
 - c) il Presidente del Comitato di Quartiere.

ARTICOLO 3
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea degli abitanti del quartiere è costituita da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune aventi la residenza negli ambiti territoriali così come definiti dal presente Regolamento. Al fine di nominare il Comitato di Quartiere, il Sindaco convoca la prima seduta dell'Assemblea, entro i 60 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, assicurando idonee forme di pubblicizzazione della convocazione.

2. Alla prima riunione dell'Assemblea interviene di diritto il Sindaco o l'Assessore competente il quale, in qualità di garante, presiede anche alle operazioni di voto.

3. Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Assemblea, è affiancato da un componente dell'Assemblea, da lui designato, con funzioni di Segretario verbalizzante. L'Assemblea procede quindi alla nomina dei componenti il Comitato di Quartiere.
4. Nel caso in cui l'assemblea non riesca ad eleggere il Comitato, il Sindaco convocherà la stessa d'ufficio, per tale adempimento, entro i 30 giorni successivi alla prima convocazione.

ARTICOLO 4
(Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere)

- Per il miglior coordinamento delle attività e delle iniziative dei Comitati di Quartiere è istituita la Conferenza dei Comitati di Quartiere, che si riunisce periodicamente ed è convocata dal Presidente di turno (*vedi comma di riferimento*)

CAPO II
ELEZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

ARTICOLO 5
(Composizione del Comitato di Quartiere)

1. Le elezioni dei Comitati di Quartiere hanno luogo successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Ogni Comitato di Quartiere, in relazione alla popolazione legale del territorio di riferimento è composto:
 - di 5 membri nelle Frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti;
 - di 9 membri nelle Frazioni con popolazione superiore ai 500 abitanti;
3. L'Assemblea, con sistemi e metodi preventivamente autodeterminati procede alla elezione del Comitato di Quartiere con votazione da effettuarsi in forma segreta o palese; a detta votazione hanno diritto di partecipare tutti i componenti l'Assemblea presenti alla seduta i quali hanno, anche, la facoltà di autocandidarsi per ricoprire la carica di Consigliere.
4. Le Frazioni che sono composte da più agglomerati devono avere nel Comitato di Quartiere almeno un rappresentante di ciascun agglomerato consistente
5. Nel caso in cui il numero dei candidati sia uguale al numero dei componenti del Comitato di Quartiere, l'elezione dei componenti avviene per voto palese; qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei componenti del Comitato di Quartiere, l'elezione avviene con votazione segreta su un'unica lista nominale. Ciascun cittadino può formulare una sola preferenza.

6. Risultano eletti coloro che ottengono, nell'ordine, il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti viene nominato il più giovane d'età.
7. L'elezione verrà ritenuta valida nel caso in cui abbiano partecipato alle operazioni di voto almeno il 10% degli aventi diritto.
8. Il Presidente dell'Assemblea trasmette al Comune i verbali di elezione del Comitato di Quartiere che si insedierà entro i 15 giorni dalla elezione.

ARTICOLO 6
(Durata in carica)

- Il Comitato di Quartiere resta in carica fino alla fine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

CAPO III
PRIMA SEDUTA DEL COMITATO – CONVALIDA DEGLI ELETTI

ARTICOLO 7
(Prima seduta del Comitato di Quartiere)

1. Il Comitato di Quartiere tiene la sua prima seduta entro quindici giorni dalla nomina da parte dell'Assemblea. La convocazione della prima seduta è disposta dal Consigliere Anziano almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di mancata convocazione, entro i termini previsti, provvede il Sindaco o l'Assessore competente.
2. La seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente. Nella prima seduta il Comitato nomina il Presidente, il vice Presidente e il Segretario.

ARTICOLO 8
(Convocazione delle sedute del Comitato di Quartiere)

1. Il Comitato di Quartiere è convocato dal Presidente mediante avviso scritto (e-mail o altro mezzo) facente riferimento agli argomenti da trattare, da farsi pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza o di argomenti aggiuntivi, il termine è ridotto a due giorni.

2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso anche al Sindaco e all'Assessore competente.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato qualora lo richieda il Sindaco o l'Assessore competente ovvero ne facciano istanza scritta, con espressa indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei Consiglieri; la seduta dovrà aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Alle sedute deve essere data adeguata pubblicità.
4. Per trattare problemi o questioni comuni di particolare rilevanza possono tenersi riunioni congiunte di due o più Comitati di Quartiere. La convocazione è fatta congiuntamente dai Presidenti di tutti i Comitati di Quartiere. Delle riunioni deve redigersi apposito verbale congiunto.
5. Le sedute dei Comitati di Quartiere sono pubbliche.
6. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali possono intervenire e prendere la parola in tutte le sedute del Comitato di Quartiere, senza diritto di voto

ARTICOLO 9
(Processi verbali)

- Di ogni riunione del Comitato di Quartiere è redatto un sintetico verbale a cura del Segretario. Copia dei verbali è trasmessa al Sindaco e all'Assessore competente.

CAPO IV
CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA

ARTICOLO 10
(Cause di cessazione dalla carica di Consigliere del Comitato)

1. I Consiglieri dei Comitati cessano dalla carica per le stesse cause previste e disciplinate per la cessazione della carica da Consigliere Comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate personalmente al Presidente o al Segretario del Comitato. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.
3. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti all'articolo 12. La procedura di decadenza è avviata su proposta del Presidente o di un Consigliere.
4. Il Presidente notifica la proposta di decadenza all'interessato che può presentare

giustificazioni al Consiglio entro dieci giorni. Il Consiglio delibera sulla decadenza nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.

ARTICOLO 11
(Rinnovo parziale del Comitato di Quartiere)

1. Il Consigliere cessato dalla carica viene sostituito dal primo dei non eletti tra i candidati esclusi nella lista.
2. Il Comitato di Quartiere procede alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva alla cessazione dalla carica.
3. Nel caso non siano presenti soggetti esclusi o siano esauriti i surroganti, si procederà alla nomina dei nuovi consiglieri. In caso di parità prevale il più giovane d'età.

ARTICOLO 12
(Decadenza dalla carica)

1. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive. In questo caso il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta esclusivamente a qualsiasi membro del Comitato di Quartiere.
2. La proposta di decadenza di cui al comma precedente deve essere, in tutti i casi, notificata all'interessato, con richiesta di deduzioni, ed il Comitato di Quartiere non può pronunciarsi se non siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica.

CAPO V
IL PRESIDENTE

ARTICOLO 13
(Il Presidente del Comitato di Quartiere)

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere è eletto nella prima seduta del Comitato, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di consensi nella seconda votazione: risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. A parità di voti è nominato il più giovane d'età.
2. L'elezione deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti ovvero dalla data successiva in cui la carica si sia resa vacante. La deliberazione di nomina viene trasmessa al Sindaco e all'Assessore competente.

3. Qualora il Comitato di Quartiere non riesca ad eleggere il Presidente nel termine fissato, il Sindaco lo nomina d'ufficio (tra i componenti eletti nel Comitato di Quartiere).

ARTICOLO 14
(Durata in carica del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere resta in carica quanto il Comitato stesso.
2. Il Presidente cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, revoca o decesso ed è sostituito dal Consigliere anziano fino all'elezione del nuovo Presidente. In caso di mancata rielezione del Presidente entro 30 giorni dalla cessazione, provvede il Sindaco d'ufficio.

ARTICOLO 15
{Revoca del Presidente}

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere può essere revocato dal Consiglio, con voto segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati sulla base di una mozione di sfiducia proposta da almeno cinque Consiglieri nei Comitati con 9 membri, e da almeno 3 Consiglieri nei Comitati formati da cinque unità. La mozione deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente.
2. La mozione viene posta in discussione nel primo Consiglio utile e nel rispetto dei termini di presentazione.
3. L'approvazione comporta la proclamazione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 16
(Funzioni del Presidente del Comitato di Quartiere)

Il Presidente:

- Rappresenta il quartiere
- Convoca e presiede il Comitato di Quartiere;
- Fissa l'ordine del giorno delle sedute;
- Tutela le competenze dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni;
- Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dal Comitato.

ARTICOLO 17

{La prima seduta della Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere}

1. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente. In tale seduta è nominato, con voto palese, il primo Presidente di turno. La Conferenza è presieduta a rotazione da uno dei Presidenti di Comitati di Quartiere che si avvicendano secondo un turno semestrale a partire da quella con il maggior numero di abitanti (per prima) fino a quella con meno cittadini (per ultima). Il Sindaco può chiedere la convocazione della Conferenza dei Presidenti.

ARTICOLO 18

(Vice Presidente)

- In caso di assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La nomina avviene dopo l'elezione del Presidente e la carica è assegnata al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto a quelli riportati dal Presidente. In caso di parità di voti è nominato il più giovane d'età.

**CAPO VI
LE ADUNANZE**

ARTICOLO 19

(Trattazione degli argomenti - Numero legale)

1. Il Comitato discute e delibera gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre Consiglieri nelle Frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti e cinque Consiglieri nelle Frazioni con popolazione superiore ai 500 abitanti.

ARTICOLO 20

(Appello nominale)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Segretario su richiesta del Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri per constatare se la seduta è valida a norma del presente regolamento.
2. Mancando il numero legale il Presidente può disporre che si faccia un secondo appello entro trenta minuti.

ARTICOLO 21
(Diserzione e rinvio delle sedute)

1. Trascorsa un'ora da quella stabilita per la convocazione della seduta senza che si sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, facendone constare in apposito verbale.
2. Per ogni seduta deve tenersi nota dei Consiglieri assenti e delle loro giustificazioni ai fini dell'applicazione, nei confronti degli assenti, delle sanzioni previste dall'articolo 12 del presente regolamento.
3. I Consiglieri assenti devono formulare giustificazione al Presidente il quale la farà constare nel verbale

ARTICOLO 22
(Svolgimento delle sedute)

1. Al Presidente spetta l'onere della disciplina delle adunanze, delle discussioni nonché quello di adottare ogni provvedimento atto a fare svolgere tutte le sedute liberamente, ordinatamente e democraticamente.

ARTICOLO 23
(La sala delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nella sede prescelta (locale pubblico o aperto al pubblico); tuttavia in casi particolari, quando manchi un'idonea sala adeguata all'intervento del pubblico o per qualsiasi altra ragione anche contingente, il Presidente può disporre che le adunanze siano tenute in qualsiasi altro locale idoneo (pubblico o aperto al pubblico) purché sito nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, comma 2°, del presente regolamento.
2. Quando la convocazione è ad iniziativa del Sindaco o Assessore competente o su richiesta motivata del Presidente del Comitato di Quartiere le adunanze possono svolgersi in altro locale ritenuto idoneo al di fuori del quartiere.

CAPO VII
FUNZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE

ARTICOLO 24
(Funzione propositiva)

1. I Comitati di Quartiere entro il 31 marzo di ogni anno approvano e fanno pervenire al Sindaco e alla Giunta apposite relazioni che contengono una valutazione delle attività

da loro svolte nell'anno precedente oltre che indirizzi per l'organizzazione delle attività dell'anno in corso.

2. I Comitati di Quartiere entro il 30 giugno di ogni anno approvano e fanno pervenire alla Giunta e al Sindaco la proposta di attribuzione di eventuali risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento di iniziative di particolare interesse per la comunità di quartiere.
3. Nelle sedute indicate al comma precedente non si dà luogo ad alcuna votazione sul merito delle proposte. Le proposte sono trasmesse al Sindaco e alla Giunta per le valutazioni di merito e di raccordo con la programmazione annuale all'atto della elaborazione del bilancio di previsione che potrà contenere apposito stanziamento di risorse da destinare alle attività di decentramento poste in essere dai Comitati di Quartiere.
4. Nella relazione annuale allegata al bilancio di previsione ovvero consuntivo, il Sindaco o l'Assessore competente riferisce sulle attività programmate o poste in essere dai Comitati di Quartiere.
5. Il Sindaco o l'Assessore competente danno comunicazione preventiva ai Presidenti dei Comitati di Quartiere dell'avvio dell'istruttoria degli atti di programmazione che interessano il territorio del quartiere con particolare riferimento al piano regolatore e sue varianti, ai piani particolareggiati e di lottizzazione, ai piani di sviluppo della rete commerciale, ai programmi socio-assistenziali, perché ne discutano al loro interno. I Presidenti danno notizia di detti procedimenti ai Comitati di Quartiere al fine di stimolarne la formulazione di indirizzi.

ARTICOLO 25

(Funzioni consultive e di partecipazione - Modalità di acquisizione dei pareri obbligatori)

1. Il "Comitato di Quartiere" può rivolgere per iscritto al Comune istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche riguardanti il quartiere stesso. Tali atti sono ammissibili purché siano sottoscritti da tutti i "Consiglieri di Quartiere" e dovranno essere indirizzati al Sindaco ed all'Assessore competente che avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per rispondere e chiarire come intende operare l'Amministrazione Comunale.
2. I Comitati di Quartiere esercitano, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, funzioni di consultazione e partecipazione; esprimono pareri su argomenti di interesse specifico quali:
 - interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e degli impianti sportivi di quartiere;
 - localizzazione di plessi scolastici, di attrezzature sociali, di centri di aggregazione o di altre attività sociali, di mercati rionali, di immobili comunali, di uffici pubblici; opere pubbliche in genere e relativi progetti, il tutto nel territorio del quartiere.

3. I pareri possono essere richiesti dal Sindaco al Presidente della Comitato con lettera corredata, ove occorra, della copia della documentazione costituente la pratica per cui si chiede il parere ovvero degli elementi indispensabili affinché il parere possa essere emesso dopo aver acquisito i necessari elementi di giudizio.
4. I pareri da esprimersi con verbale del Comitato di Quartiere, devono essere depositati anche per estratto contenente il dispositivo o mediante comunicazione scritta presso la Segreteria del Comune entro il quindicesimo giorno dalla data della richiesta.
5. La deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, a seconda della rispettiva competenza, deve contenere l'espressa menzione del parere e, qualora se ne discosti in tutto o in parte, deve riportare le motivazioni delle specifiche ragioni della diversa decisione adottata.
6. Ove il Comitato di Quartiere non abbia fatto pervenire il parere nel termine stabilito, gli organi comunali possono prescindere dal parere stesso dandone atto nel deliberato.
7. La trasmissione tardiva del parere opera come sanatoria dell'inosservanza del termine qualora gli organi comunali non abbiano ancora assunto le proprie determinazioni e sempre che il parere possa essere depositato presso la Segreteria degli Organi Comunali almeno 48 ore prima.
8. Il Sindaco, su richiesta motivata del Presidente del Comitato, può concedere una proroga non superiore ai dieci giorni per l'espressione del parere.

ARTICOLO 26
(Funzioni consultive - Pareri facoltativi)

1. Il Comitato di Quartiere, di propria iniziativa o su richiesta degli Organi Comunali, può esprimere pareri e formulare proposte su questioni riguardanti il quartiere e che possano poi essere sottoposte all'attenzione del Consiglio o della Giunta Comunale.
2. Quando la richiesta è fatta dall'Amministrazione i pareri sono resi nei termini di volta in volta stabiliti dal Sindaco, Assessore competente o dalla Giunta, d'intesa con i Presidenti dei Comitati.
3. Il termine non può essere comunque inferiore ai 10 giorni.

ARTICOLO 27
(Informazione preventiva)

- Periodicamente, a cura degli uffici competenti, è trasmesso a ciascuna Comitato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio riguardanti i territori di rispettiva competenza. Il Segretario del Comitato ha il compito della loro custodia e della messa a disposizione del Presidente e Consiglieri del Comitato stesso.

ARTICOLO 28
(Assistenza tecnica ed amministrativa dell'esercizio delle funzioni consultive)

1. Il Presidente può richiedere al Sindaco ed all'Assessore competente informazioni di carattere generale sulle questioni di interesse del quartiere affinché gli stessi possano esprimere compiutamente i loro pareri.
2. L'assistenza tecnica ed amministrativa non può dar luogo a forme di consulenza di tipo professionale o alla formulazione di pareri bensì deve essere rivolta a fornire informazioni e notizie di carattere procedurale giuridico e tecnico che consentano agli organi circoscrizionali di acquisire completi elementi di giudizio.

ARTICOLO 29
(La gestione dei servizi di base)

1. I servizi di base, quali funzioni fondamentali del Comitato, sono gestiti relativamente alle strutture, alle attività ed ai servizi di interesse della frazione e nel rispetto degli indirizzi programmatici generali definiti annualmente dal Consiglio Comunale.
2. I servizi di base riguardano:
 - i servizi sociali - con particolare riferimento:
 - all'assistenza domiciliare agli anziani e ai portatori di handicap;
 - ai piccoli interventi urgenti di assistenza per stati di disagio economico o abitativo;
 - agli interventi atti a far corrispondere l'attività di assistenza ai bisogni specifici della popolazione residente;
 - la cultura, la ricreazione e lo sport con particolare riferimento:
 - alla programmazione e realizzazione di attività anche in collaborazione con organismi, enti e associazioni rivolte, in particolare, ai giovani del quartiere;
 - agli interventi atti a far corrispondere l'attività di cultura, ricreazione e sport ai bisogni specifici della popolazione residente
3. Il Consiglio Comunale iscrive nel proprio bilancio le coperture finanziarie necessarie alla realizzazione dei servizi di base.

CAPO VIII
INFORMAZIONI E DOCUMENTI - ACCESSO AGLI ATTI D'UFFICIO

ARTICOLO 30
{Documenti e informazioni - Modalità per ottenerli}

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, ha diritto di ottenere dal Comune, entro dieci giorni dalla presentazione di apposita richiesta scritta, copia degli atti, provvedimenti e deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, nonché ogni informazione occorrente al Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti.
2. I Consiglieri Comunali, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, possono formulare al Comitato richiesta di informazioni sulle attività svolte.